

Codice A1906A

D.D. 5 dicembre 2022, n. 449

**L.r. 23/2016 autorizzazione per l'attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 3" sita in località Casone nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze (AT),
proponente: CAVE GABBIO S.r.l. POS. M1998S.**



ATTO DD 449/A1906A/2022

DEL 05/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: L.r. 23/2016 autorizzazione per l'attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 3" sita in località Casone nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze (AT), proponente: CAVE GABBIO S.r.l. POS. M1998S.

Premesso che:

in data 20.12.2021 la Ditta Cave Gabbio S.r.l., avente sede legale in via Priosa, n. 3/A a Govone (CN), partita I.V.A. 01113430043, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente "Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato" istanza per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 23/2016 e 40/1998 per la coltivazione di sabbia e ghiaia della cava "Casone 3" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT);

ai fini della trasparenza e della partecipazione del pubblico al procedimento, così come stabilito dalla normativa in vigore, la Provincia di Asti ha proceduto a comunicare agli Enti competenti, con nota prot. n. 009 del 03/01/2022, la pubblicazione degli elaborati sul proprio sito internet con la richiesta di verificare la procedibilità della pratica ai sensi dell'ex art. 27-bis comma 2 D.lgs. 152/2006 e di segnalare eventuali integrazioni ritenute necessarie;

la Provincia di Asti ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 10522 del 09/06/2022 in seguito ad esito positivo della fase di verifica della completezza della documentazione depositata;

Considerato che:

l'istanza viene presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia per circa mc. 41.100 e successivo recupero dell'area ad indirizzo agricolo in località "Casone" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). La durata dell'intervento è prevista in anni 5. Il sito interessa due lotti distinti: lotto A - in disponibilità in forza di contratto d'affitto ad uso estrattivo e lotto B - in proprietà della ditta proponente, per una superficie catastale totale di 31.765 mq;

la coltivazione è prevista su di un'area appartenente per intero al territorio del Comune di

Castagnole delle Lanze in Provincia di Asti, così distinta a Catasto Terreni:

- LOTTO A: foglio n. 3, mappali nn. 60, 61, 62 e 199;

- LOTTO B: foglio n. 3, mappali nn. 405, 407, 415, 421, 423, 425 e 427;

al termine dello sfruttamento estrattivo, è previsto il recupero ambientale del sito a fini agricoli in ottemperanza a quanto prescritto dal regolamento sui vuoti di cava del 25 marzo 2022 n. 3/R, con ritombamento totale del lotto A della fossa di cava, utilizzando terreno sterile, e ritombamento parziale del lotto B esclusivamente con materiali autoctoni (limi e sfridi) e successiva posa del substrato con la stesura del terreno vegetale accantonato per una profondità di circa 40 cm, in entrambi i lotti è rispettato il franco dalla minima soggiacenza della falda in ottemperanza al regolamento sopracitato;

la coltivazione è ricadente in fascia B del P.A.I. e pertanto le attività in progetto ricadono tra quelle da sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 14.12.1998, n. 40, in quanto identificabili al n. 13, dell'allegato A2: "*cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989*";

la destinazione urbanistica del vigente P.R.G.C. non è conforme all'attività estrattiva in quanto l'area d'intervento ricade tra le "*Aree agricole*", per cui si è reso necessario avviare una procedura di variante urbanistica semplificata al vigente P.R.G.C. del Comune di Castagnole Lanze (AT), ai sensi del comma 4 art. 17 bis l.r. 56/1977 così come previsto dall'art. 8 comma 4 l.r. 23/2016, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2022, preso atto che l'intervento non risulta assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, come da Relazione Conclusiva dell'Organo Tecnico Comunale incaricato con Delibera di Giunta n. 40 del 19/04/2022. Inoltre emerge che il P.R.G.C. del Comune di Castagnole delle Lanze risulta adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) in quanto rientra tra i Comuni Piemontesi esonerati dall'effettuare la verifica di compatibilità con il quadro dei dissesti del P.A.I. secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 63-5679;

l'area interessata non è sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 45/1989, non rientrando nella perimetrazione della zona sottoposta a vincolo idrogeologico della relativa tavola di P.R.G.C. del Comune di Castagnole Lanze;

l'area non risulta soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs 42/2004 in quanto è completamente esterna alla fascia di 150 m di rispetto dalla sponda del Fiume Tanaro;

la zona di intervento risulta essere vincolata in quanto rientra nella Buffer Zone del Sito Unesco "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis della l.r. 32/2008, è stato acquisito il parere favorevole n. 131/2022 della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato;

il sito rientra all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia "*Fascia Fluviale del Fiume Tanaro*" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 (Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro") *pertanto* la competenza ad emettere il provvedimento in oggetto è in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l.r. 23/2016.

Preso atto che:

l'approvazione del progetto garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava

necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art.10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ed è avvenuta nell'iter di giudizio di compatibilità ambientale;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, ha avuto esito positivo;

è necessario presentare una garanzia finanziaria ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. 5 aprile 2019 n. 17 – 8699;

per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, ubicata in località Casone, nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT) di 5 anni, con le seguenti specifiche condizioni:

- l'autorizzazione alla coltivazione della cava "Casone 3" e conseguente recupero ambientale ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, viene rilasciata per 5 (cinque) anni a far data dal rilascio del presente provvedimento oltre ad anni 1 (uno) durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale, per il sito in loc. Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), come da istanza avanzata dalla Ditta Cave Gabbio S.r.l. con sede legale in via Priosa n. 3/A a Govone (CN), per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali sopra indicati;
- poiché il progetto prevede di spingere lo scavo ad una distanza inferiore a 2 metri dalla quota di minima soggiacenza della falda, in linea con quanto prescritto dal regolamento sui vuoti di cava, del 25 marzo 2022 n. 3/R, la parte più profonda del ritombamento potrà essere realizzata esclusivamente con rifiuti di estrazione e/o con terre e rocce da scavo classificabili come sottoprodotti e dovrà essere tutelata la compatibilità del coefficiente di permeabilità del materiale abbancato nel lotto A garantendo che esso sia ricompreso nel range di 2 ordini di grandezza del valore caratterizzante i terreni naturali presenti in sito;
- la fideiussione deve essere intestata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con importo pari a € 194.700 (euro centonovantaquattromilasettecento/00). La polizza fideiussoria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "Art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle Linee

Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera";

- D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- DGR n. 45-8770 del 12 aprile 2019 di istituzione della Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro.;

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016 la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia "Casone 3" e conseguente recupero ambientale ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, per 5 (cinque) anni a far data dal rilascio del presente provvedimento per il sito in loc. Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), come da istanza avanzata dalla Ditta Cave Gabbio S.r.l. con sede legale in via Priosa n. 3/A a Govone (CN), per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali di seguito riportati:

- LOTTO A: foglio n. 3, mappali nn. 60, 61, 62 e 199;
- LOTTO B: foglio n. 3, mappali nn. 405, 407, 415, 421, 423, 425 e 427;

2. in relazione al progetto in essere, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento è necessario presentare una garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per un importo complessivo di € 194.700 (euro centonovantaquattromilasettecento/00) in capo alla Regione Piemonte, calcolata per la durata dei lavori di cui viene richiesta l'autorizzazione di 5 (cinque) anni a far data dal provvedimento autorizzativo, oltre ad anni 1 (uno) a garanzia del controllo del recupero ambientale. L'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

3. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

1. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

4. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nell'allegato "A", facente parte integrante della determinazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

5. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione sarà inviata alla Provincia di Asti, per quanto di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

IL DIRIGENTE

(A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

Allegato A
DISCIPLINARE TECNICO

L.r. 23/2016 – Progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia “Casone 3”, ubicata in località Casone, nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Proponente: CAVE GABBIO S.r.l., via Priosa n. 3/A 12040 – Govone (CN). POS. M-1998-S.

Esaminata la domanda presentata in data 20 dicembre 2021 dal legale rappresentante della Ditta Cave Gabbio srl, con sede in Govone (CN) Via Priosa, n. 3/A, secondo l’iter procedurale di cui alla l.r. 23/2016, e la relativa documentazione allegata, unitamente al parere favorevole, si richiama l’applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve presentare, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente il “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;
2. l’area di cava deve essere recintata, e sia impedito in ogni caso l’accesso all’area durante i lavori di coltivazione e di rimodellamento morfologica e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante le fasi di coltivazione, di ritombamento con rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell’area devono essere adottate tutte le misure per l’abbattimento delle polveri ed in particolare le strade di servizio interne all’area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell’ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d’incidente;
8. si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento dei diversi vuoti minerari, a non interferire negativamente con le acque di superficie;
9. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all’area;

10. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
11. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

1. i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato: il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'area di cava venga perimetrata con idonea recinzione; qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
2. nelle operazioni di recupero morfologico e ambientale della zona a destinazione agricola si dovrà avere cura di mantenere una configurazione geometrica volta a evitare la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni idrici;
3. la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di coltivazione e ritombamento previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
4. nessun lavoro di coltivazione e rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell'area di cava dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali: Comune di Castagnole delle Lanze foglio n. 3, mappali nn. 60, 61, 62, 199, 405, 407, 415, 421, 423, 425 e 427;
12. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del d.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa,
13. a tutela delle maestranze e dei beni esposti non dovranno esserci depositi o infrastrutture potenzialmente interferenti con le possibili acque di esondazione che potrebbero interessare le aree morfologicamente più depresse, garantendo contestualmente il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo presente nell'area;
14. il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/2016. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
15. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.

Prescrizioni specifiche:

1. compatibilmente con la natura dell'intervento dovrà essere garantita una efficace rete di regimazione delle acque le quali dovranno essere smaltite senza creare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico locale; le opere di regimazione dovranno evitare l'insorgere di

- fenomeni di ruscellamento diffuso e/o concentrato lungo le scarpate dei fronti di coltivazione e la formazione di ristagnamenti d'acqua sul piazzale di coltivazione; in ogni caso, si dovrà provvedere ad effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e/o straordinarie, di tutta la rete di raccolta delle acque interne all'area di cava autorizzata. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
2. la quote massime di fondo scavo e le pendenze delle scarpate devono rispettare quanto indicato negli elaborati progettuali;
 3. in ottemperanza con l'allegato B del Regolamento 25 marzo 2022, n. 3/R, considerato che il progetto preveda uno scavo minerario ad una distanza inferiore ai 2 metri dalla falda, a decorrere dalla data di autorizzazione e con frequenza mensile la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
 4. il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
 5. devono essere osservate le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
 6. poiché il progetto prevede di spingere lo scavo ad una distanza inferiore a 2 metri dalla quota di minima soggiacenza della falda, in linea con quanto prescritto dal regolamento sui vuoti di cava, del 25 marzo 2022 n. 3/R, la parte più profonda del ritombamento potrà essere realizzata esclusivamente con rifiuti di estrazione e/o con terre e rocce da scavo classificabili come sottoprodotti e si dovrà ottenere, al termine delle operazioni, un suolo ed un sottosuolo con caratteristiche di permeabilità compatibili con l'intorno circostante e con l'uso finale dell'area. La compatibilità del coefficiente di permeabilità (espresso in m/s) è riferita al coefficiente di permeabilità verticale (K_v). Il valore di K_v del materiale abbancato è ritenuto compatibile se ricompreso in un intervallo di 2 ordini di grandezza dal valore caratterizzante i terreni naturali presenti in sito; prima dell'avvio dei lavori dovranno essere condotte prove finalizzate a determinare la permeabilità caratteristica del sito e, in particolare, del giacimento; i risultati devono essere trasmessi all'autorità competente;
 7. le caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo (sottoprodotti) in regime di D.Lgs. 120/2017 devono essere conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso agricolo (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del d.lgs n. 152/2006);
 8. i limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione e destinati al recupero morfologico qualificati come rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. 117/2008 devono derivare dalla lavorazione del naturale proveniente dall'attività estrattiva oggetto della presente autorizzazione; devono essere caratterizzati tramite un primo controllo dei parametri entro il primo mese di produzione dei rifiuti di estrazione e successivamente con almeno una prova ogni quindicimila metri cubi di rifiuto di estrazione prodotto. In ogni caso la periodicità del controllo dei parametri non deve essere superiore ad un anno. I rifiuti di estrazione devono rispettare i criteri per la caratterizzazione di cui all'Allegato III-bis del D.lgs. 117/08 e deve essere verificata la loro compatibilità con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale;
 9. le terre classificate come rifiuto (C.E.R. 170504) e destinate al ritombamento devono essere sottoposte al test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 5/2/98 e deve essere

verificato il rispetto dei valori di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato V, Tab. 1, col. a) o con i valori di fondo naturali e le condizioni specifiche previste dal DM 5/2/1998;

10. le caratterizzazioni analitiche previste dall'allegato B al Regolamento 25 marzo 2022, n. 3/R devono essere effettuate sui cumuli stoccati nelle aree indicate dalla documentazione progettuale;
11. il recupero morfologico potrà avvenire esclusivamente utilizzando i materiali indicati nella documentazione progettuale;
12. copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto; deve essere prevista inoltre una matrice di destinazione predefinita integrata nella relazione annuale.

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. il terreno vegetale derivante dallo scotico da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee; andrà altresì evitata qualsiasi miscelazione o sovrapposizione di eventuale materiale inerte con il terreno vegetale;
2. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con la scrupolosa osservanza del progetto presentato; alla fine di ogni singola fase (lotto) dovrà essere prodotta apposita documentazione al settore scrivente, a firma di tecnico abilitato del settore, che descriva l'avanzamento degli interventi di ripristino e la coerenza con il piano di coltura;
3. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
4. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
5. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 12 mesi dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale;
6. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa sia fissato in Euro € 194.700 (euro centonovantaquattromilasettecento/00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale; la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza

dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;

- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.